OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Capire quando, e soprattutto perché, redigere e depositare un atto di opposizione ad una richiesta di archiviazione, presentata dal Pubblico Ministero, presuppone la conoscenza dei motivi per cui la stessa è stata formulata.

Rispetto alla disciplina precedente, secondo cui l'archiviazione era antecedente alle indagini istruttorie del pubblico ministero o del giudice istruttore e, quindi, giustificata dalla inutilità di tali indagini; oggi, l'attuale normativa, permette di archiviare un procedimento a carico di un indagato solo a conclusione delle indagini preliminari, magari lunghe e complesse.

Il Legislatore ha infatti previsto che per aversi archiviazione dovrà essere rilevata l'infondatezza della notizia di reato. Infondatezza, significa che gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio, o meglio che non saranno idonei a sostenerla.

Da ciò derivano i necessari elementi che devono essere contenuti, a pena di inammissibilità, in un atto di opposizione, quali:

- i fatti e le circostanze sui quali devono vertere le ulteriori indagini che si ritengono necessarie;

- gli elementi di prova relativi agli atti di indagine suppletiva che si richiedono.

L'indicazione analitica dei suddetti elementi, oltre al deposito entro i termini previsti (ovvero i dieci giorni successivi alla notifica della richiesta di archiviazione[1]), **è fondamentale** per non trovarsi costretti a leggere nel successivo decreto emanato dal giudice che il proprio procedimento è archiviato.

Una breve parentesi per ricordare di inserire sempre nella denuncia - querela sporta dalla persona offesa o dal di lui procuratore, la volontà di essere informati circa l'eventuale archiviazione, proprio per garantirsi il diritto, nel caso di richiesta di archiviazione, di opporsi alla medesima[2].

---

[1] Interessante in questo senso la pronuncia della Corte di Cassazione n. 38944/2003 ove si ribadisce il concetto secondo cui "l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione non presenta natura di impugnazione, e dunque a essa non si applica il capoverso dell'articolo 582 del c.p.p, che consente alle parti private e ai difensori di depositare l'atto di impugnazione presso la cancelleria del giudice di pace o del tribunale del luogo in cui si trovano, ovvero presso un agente consolare all'estero. Ne consegue che deve considerarsi tardiva, e dunque inammissibile, la dichiarazione di opposizione depositata tempestivamente presso la cancelleria del luogo in cui si trova la persona offesa, e tuttavia pervenuta nella cancelleria del giudice procedente oltre il termine di dieci giorni indicato al comma 3 dell'articolo 408 del c.p.p.".

[2] La persona offesa dal reato, nel nuovo processo penale, si caratterizza per essere portatrice di un interesse penale finalizzato alla repressione di un fatto criminoso e si concretizza nella necessaria attività di controllo - con riguardo all'obbligatorietà dell'azione penale - dello svolgimento delle indagini e del loro corretto epilogo. A tal fine, il legislatore ha previsto, con l'articolo 408 comma 2, del Cpp, il meccanismo della notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero alla persona offesa che abbia fatto istanza di essere avvertita. Tale presupposto, tuttavia, non limita il diritto della persona offesa ad opporsi alla richiesta, di guisa che il suo potere di controllo non viene meno nel caso in cui, pur non essendo stata notiziata, per mancanza della richiesta stessa, presenti lo stesso opposizione, avendo acquisito aliunde notizia dell'intervenuta archiviazione. Quindi, il diritto della persona offesa a presentare l'opposizione alla richiesta di archiviazione sussiste sempre, fino a che il Gip non abbia provveduto sulle conclusioni del pubblico ministero, con l'unico limite che l'opposizione venga presentata entro il termine di dieci giorni (si veda l'articolo 408 comma 3, del Cpp), da quando la parte ha appreso della richiesta di archiviazione (Cass. n. 31009/2002).

Vediamo come sviluppare un atto di opposizione.

TRIBUNALE DI ROMA

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

ATTO DI OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE E RICHIESTA DI PROSECUZIONE DELLE INDAGINI[3]

Ill.mo Sig. Giudice per le Indagini Preliminari Dott. Gaio Giulio Cesare

Proc. n. 1111111/99 R.G. not. di reato

Indagato Sig. Caio Caietto

Il sottoscritto Avv. **Tizio Tizietto** del Foro di Roma, quale difensore di fiducia del Sig. **Sempronio Sempronietto** (parte offesa nel procedimento in epigrafe indicato), nato a Roma il 30.07.1998, residente in Roma (RM), Via Impero Romano n. 33, ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, in Roma, Via dei Sesterzi n. 6, presso lo studio dello scrivete procuratore (giusta procura già in atti o a margine/in calce al presente atto), con riferimento al procedimento in epigrafe indicato, avverso il Sig. Caio Caietto (nato a Roma il 15.01.1999) per il reato p. e p. dall'art. 999 c.p.

PREMESSO

- che in data ….., il Sig. Sempronio, presentava e depositava denuncia-querela presso gli Uffici della Stazione dei Carabinieri di Roma ……., per i fatti di cui è processo, nei confronti della Sig. Caio Caietto;
- che con atto del ...., il Pubblico Ministero redigeva e depositava richiesta di archiviazione della notizia di reato esponendo e giustificando come segue "……";
- che a seguito del predetto atto, notificato all'esponente in data ...., il sottoscritto procuratore, al fine di tutelare i diritti del proprio assistito, accedeva al fascicolo procedimentale e ne verificava il contenuto e, dunque, l'attività investigativa cosi come espletata dalla P.G.;
- che la notizia di reato deve ritenersi tutt'altro che infondata, per tutti i motivi che si diranno.

Lo scrivente procuratore, formula

---

[3] La Corte di Cassazione, nella suindicata pronuncia avente ad oggetto la congruità del termine (di dieci giorni) per proporre opposizione, ha, altresì, affermato il principio secondo cui l'opposizione costituisce una mera forma di "collaborazione" con l'organo pubblico dell'accusa, che si manifesta nella fase iniziale del procedimento.

Opposizione all'archiviazione, con richiesta di prosecuzione delle indagini preliminari

(*ex* artt. 409 e 410 c.p.p.)

In riferimento alla richiesta di archiviazione del ……., ed alla luce delle considerazioni, altresì, esposte nella stessa, il sottoscritto difensore reputa opportuno far rilevare taluni elementi della fattispecie *de qua* che si considerano essere rilevanti quali motivi per l'opposizione in oggetto:

1. Indicazione dei motivi
2. Indicazione dei motivi
3. Indicazione dei motivi

In considerazione di quanto precede, appare non realizzata l'attività investigativa afferente …….. elementi, tutti, essenziali per la corretta definizione del procedimento *de quo* e non rinvenuti dall'Autorità competente.

P.T.Q.M.

lo scrivente, domanda la continuazione delle indagini preliminari, mediante la prosecuzione dell'attività suppletiva e nello specifico, in perfetta conformità alle disposizioni normative, chiede si voglia procedere a:

- indicare l'attività suppletiva rilevante e pertinente alla fattispecie (pena l'inammissibilità);
- indicare gli elementi di prova relativi agli atti di indagine suppletiva che si richiedono.

Si domanda ,altresì, che la S.V.Ill.ma voglia, ai sensi dell'art. 410 (oppure) dell'art. 554 c.p.p., fissare udienza di comparizione delle parti in Camera di consiglio per la discussione[4] (oppure) restituire gli atti al Pubblico Ministero per la formulazione dell'imputazione ai fini degli adempimenti previsti dagli artt. 555 e segg. c.p.p. ed ai sensi dell'art. 410, co. 2, circa l'esito della presente opposizione.

Si confida nell'accoglimento.

Roma, li ....

(Avv. Tizio Tizietto)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI …….....

IL CANCELLIERE

[4] In tema di archiviazione, prima di provvedere sulla reiterata richiesta di archiviazione, il Giudice per le Indagini Preliminari ha l'obbligo di fissare una nuova udienza camerale per la valutazione in contraddittorio fra le parti dei risultati del supplemento di indagine (Cass. n. 40691/2006).